

STATUTO - LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE -

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) - COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, ORGANIZZAZIONE E SCOPO

A) La Lega Italiana dei Diritti dell'Animale, siglabile L.I.D.A. (chiamata d'ora in avanti Associazione) - si costituì con atto pubblico in data 22 giugno 1977 in Roma.

L'Associazione gode di autonomia amministrativa, fiscale, statutaria e organizzativa è inoltre Associazione Nazionale di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente dal 26 maggio 1987, in conformità all'art. 13 della Legge 349/1986.

B) La durata dell'Associazione è illimitata.

C) La sede legale dell'Associazione è nel Comune di Rodano (MI).

D) L'Associazione si riconosce fra le organizzazioni di volontariato regolate dalla Legge n. 266 del 11/08/1991 e dalle Leggi Regionali in materia di associazionismo e volontariato.

Si riconosce inoltre come Associazione priva di scopo di lucro prioritariamente rivolta alla promozione e difesa degli animali e dell'ambiente

E) L'Associazione opera su tutto il territorio Nazionale nei modi e nei termini di legge tramite le strutture previste dal presente statuto.

F) Nella nuova struttura organizzativa della L.I.D.A. sia a qualsiasi livello, al momento del rilascio e/o dell'aggiornamento del Certificato di attribuzione del Codice Fiscale, sarà indicata come descrizione dell'attività "Organizzazioni per la promozione e difesa degli animali e dell'ambiente" o altra dicitura equivalente desumibile dai codici attività attualmente in uso.

G) Il Certificato di attribuzione del Codice Fiscale alla struttura nazionale e alle sezioni locali unitamente all'atto costitutivo e allo statuto sono gli unici documenti comprovanti l'istituzione e la vigenza dell'organizzazione della L.I.D.A..

Il Certificato deve essere aggiornato con i dati relativi al domicilio fiscale della L.I.D.A. al rappresentante legale entro i termini previsti dalla legge.

H) L'Associazione si prefigge lo scopo, con la prestazione volontaria, personale, spontanea e gratuita dei propri soci, salvo gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, di concorrere e collaborare ad attività e servizi finalizzati alla tutela, salvaguardia, soccorso e la protezione degli animali, della natura, dell'ambiente e delle sue risorse naturali che si rigenerano quali l'aria, l'acqua, il suolo, la vegetazione e gli animali in ogni sua forma ed espressione ivi compreso le connesse attività di protezione civile e protezione ambientale., Inoltre l'associazione svolge opera di sensibilizzazione verso le istituzioni affinché siano attuate nel modo migliore a livello locale le disposizioni di legge in merito alla tutela degli animali e del ambiente.

Art. 2) - EMBLEMA, SIMBOLI, LOGHI E DISTINTIVI DELLA L.I.D.A.

A) L'emblema sociale della "L.I.D.A." è costituito da un rappresentante della specie "Felis Leo" e da uno della specie "Homo Sapiens" in atto di fraternizzare, simbolo dell'eguaglianza dei diritti all'esistenza e alla coesistenza di umani e non-umani.

B) Il logo della L.I.D.A. è rappresentato graficamente nell'allegato a del presente statuto.

C) L'Associazione ai soli fini promozionali potrà dotarsi di simboli, e distintivi atipici a condizione che sia sempre presente l'emblema sociale e l'acronimo 'L.I.D.A.'.

Art. 3) - FINALITÀ, OBIETTIVI ED ATTIVITÀ SOCIALI

L'Associazione, nel rispetto delle norme vigenti per l'attuazione dei suoi scopi, con la collaborazione volontaria, personale, spontanea e gratuita dei propri soci si ripropone, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, di istituire, gestire e coordinare servizi, obiettivi, attività ed iniziative che abbiano come unico fine la tutela di ogni singolo animale, escludendo ogni attività che possa, anche indirettamente, avere scopo di lucro.. Tali attività potranno essere svolte autonomamente o in collaborazione con enti

pubblici e privati preposti alla tutela e salvaguardia del patrimonio oggetto degli scopi sociali di cui all'Art. 1) del presente statuto.

L'Associazione pertanto si ripropone su tutto il territorio nazionale di:

A) Promuovere l'impegno individuale e collettivo per un modo di vita che non comporti morte, sofferenze o privazione della libertà per nessun essere vivente; rifiuto dello sfruttamento della natura, degli umani e dei non-umani, della guerra, delle discriminazioni di razza, di religione, di sesso, di classe, di specie e di condizione, delle ingiustizie e delle prevaricazioni;

B) Promuovere una gestione equa e democratica delle risorse con una politica di vegetarianismo globale, agricoltura biologica, alimentazione e medicina naturale, la conservazione della salute psico-fisica e la difesa dell'ambiente e degli habitat naturali;

C) Diffondere l'etica "biocentrica" che ha ispirato la "DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'ANIMALE", proclamata il 15 ottobre 1978 a Parigi presso l'UNESCO, dalla "L.I.D.A." e dalle altre associazioni internazionali dei diritti dell'animale;

D) Promuovere un'ulteriore avanzamento verso un riconoscimento ancor più preciso dei diritti naturali degli animali e la diffusione della "CARTA 2000"

E) Riconoscere l'esistenza di leggi cosmiche e planetarie che la specie umana deve conoscere, interpretare e rispettare;

F) Considerare la natura nel suo insieme come "soggetto" da rispettare e tutelare e non come "oggetto" da dominare, trasformare e distruggere;

G) Diffondere la parentela, nel tempo e nello spazio, nella vita e nella morte, nel piacere e nel dolore, di tutti gli esseri viventi, che nella loro diversità, originalità, varietà, molteplicità e interdipendenza, costituiscono la comunità biologica planetaria di cui anche l' "Homo sapiens" fa parte, non come uccisore, distruttore, sfruttatore e torturatore, ma in quanto "responsabile" dell'equilibrio tra i diritti propri e quelli di tutti gli altri viventi, fino al raggiungimento di una coesistenza disinteressata;

H) Diffondere l'eguaglianza nella considerazione del diritto alla vita di tutte le specie e di tutti

gli individui di ogni specie e di ogni razza nell'ambito dell'equilibrio naturale;

I) Diffondere l'esigenza di un'etica interspecifica che, superando i confini della comunità

umana, si apra ad un più ampio e corretto rapporto tra gli umani e gli altri viventi per una

giustizia universale;

J) Diffondere l'esistenza dei diritti dell'animale umano e non-umano, in quanto individuo

portatore di interessi vitali e di valori intrinseci.

K) Diffondere la scelta della non violenza come fine ultimo, ma anche come mezzo per

raggiungere tale fine;

L) Affermare il riconoscimento del legame profondo tra l'etica della liberazione animale e

l'impegno contro ogni forma di ingiustizia in un progetto comune di rispetto per ogni essere

vivente;

M) Promuovere l'intervento nel sociale a supporto delle persone bisognose e in stato di

difficoltà nel sostenerli ed aiutarli a mantenere e curare i propri animali d'affezione;

N) Promuovere e stimolare nei cittadini nella conoscenza delle leggi e norme che tutelano gli

animali;

O) Partecipare attivamente alla lotta contro il randagismo e gli abbandoni, promuovendo la

sterilizzazione quale efficace strumento per il contenimento delle nascite, e promuovere la

distribuzione di cibo per animali alle persone indigenti che non hanno la possibilità di

almentarli favorendo di fatto le adozioni per quelli adottabili;

P) Promuovere l'intervento in ambito giovanile per la creazione di strutture organizzative e di

formazione, per la tutela dell'ambiente del territorio e di ogni forma animale;

Q) Concorrere e collaborare in ambito della protezione civile nelle emergenze zoofilo-

veterinarie a tutela, salvaguardia e protezione degli animali e nelle emergenze ambientali, a

tutela della natura e del patrimonio floro-boschivo dagli incendi e dai disastri naturali.

R) Promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione zoofila e ambientale ivi

compresa la sensibilizzazione per l'abolizione di ogni forma di sfruttamento e crudeltà nei confronti degli animali fino ad oggi tollerata e/o regolamentata.

S) Promuovere e stimolare l'emanazione di norme legislative generali e locali nonché

provvedimenti amministrativi finalizzati alla tutela e protezione degli animali, dell'ambiente e della natura ivi compresa la sicurezza stradale in relazione alla prevenzione degli incidenti stradali a danno di ogni specie animale;

T) Istituire e gestire servizi di assistenza, profilassi e soccorso zoofilo veterinario, ivi compreso

la gestione di strutture di ricovero e assistenza per animali, ed ogni attività zoofila pertinente, convenzionandosi con cliniche e ambulatori veterinari abilitati all'esercizio delle attività professionali in conformità alla vigente normativa.

U) Istituire un fondo nazionale finalizzato a recepire contributi, offerte, attrezzature ed

equipaggiamenti utili alla tutela, salvaguardia e protezione degli animali e dell'ambiente;

V) svolgere attività commerciali e produttive marginali, in conformità e nei limiti di quanto

disposto dal D.M. 25 maggio 1995, finalizzate agli scopi sociali, comprese feste campestri, manifestazioni, fiere, meeting, corsi e convegni, senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

W) Promuovere l'attività di pet-terapy nel rigoroso rispetto del benessere dell'animale.

X) Tutte le sezioni periferiche potranno presentare e gestire in piena autonomia patrimoniale

progetti finalizzati, temporanei o permanenti, a valenza nazionale, in conformità alle linee direttive impartite da un apposito " Centro Progetti L.I.D.A Nazionale "che potrà essere costituito, anche con durata limitata, nei casi, nelle forme e con le modalità che il Consiglio

Direttivo Nazionale riterrà più opportune. Restano a gestione completamente libera ed autonoma i progetti presentati e gestiti dalle sezioni periferiche a valenza locale.

Art. 04) – SERVIZIO NAZIONALE DI VIGILANZA ZOOFILE ED AMBIENTALE

Per il conseguimento degli scopi associativi e per la gestione dei servizi di vigilanza zoofila, ittica, venatoria ecologica, ambientale e per la protezione degli animali e dell'ambiente viene istituito il Servizio Nazionale di Vigilanza Zoofila e Ambientale L.I.D.A a cui apparterranno tutte le guardie giurate volontarie e operatori zoofili della L.I.D.A. presenti sul territorio nazionale.

La direzione di tale Servizio è affidata al Coordinamento Nazionale della Vigilanza L.I.D.A., organo supremo a cui fanno capo tutti i coordinamenti provinciali della vigilanza, che la esercita nei limiti ed in conformità alle modalità stabilite dalle Leggi nazionali e regionali e alle disposizioni emanate dalle locali Autorità di Pubblica Sicurezza e dal Regolamento nazionale del servizio di vigilanza zoofila ed ambientale. Le guardie giurate zoofile e ambientali e gli operatori zoofili nell'esercizio delle rispettive funzioni dipendono gerarchicamente dal Coordinamento Nazionale della Vigilanza che esercita il potere direttivo vincolante nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento Nazionale del Servizio di Vigilanza Zoofila e Ambientale. Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina il Responsabile del Coordinamento Nazionale della Vigilanza L.I.D.A. dal quale dipendono tutte le figure sottoposte. Le cariche direttive associative a qualsiasi livello non possono interferire nella gestione dell'attività di vigilanza.

Compete al Responsabile del Coordinamento Nazionale della Vigilanza L.I.D.A., direttamente o tramite persona delegata, la nomina delle guardie zoofile e ambientali volontarie.

Art. 05) – AFFILIAZIONI, ADESIONI – FORO COMPETENTE

A) L'Associazione si riserva il diritto di aderire ed affiliarsi a qualunque Ente o Associazione che riterrà opportuno, nell'interesse associativo, purché non in contrasto con il presente statuto e le leggi vigenti e a condizione che non venga ridotta o soppressa la propria identità.

Le strutture periferiche a qualsiasi livello che intendano esercitare il diritto di affiliarsi e/o

aderire a qualunque terzo soggetto, devono ottenere autorizzazione scritta dal Consiglio

Direttivo Nazionale.

B) Possono affiliarsi alla Lega Italiana dei Diritti dell'Animale tutte le Associazioni che ne

condividono i principi statuari ed il regolamento, alle associazioni affiliate sono estesi i

riconoscimenti in capo alla Lida Nazionale; Le associazioni affiliate non possono comunque

gestire in autonomia servizi di vigilanza volontaria e richiedere in nome e per conto della Lida

la nomina di guardie particolari giurate di qualsiasi tipo. Il regolamento Nazionale delle

associazioni affiliate Lida ne disciplina la gestione.

C) Per ogni controversia legale che si dovesse verificare, l'Associazione riconosce solo ed

esclusivamente il foro competente della provincia in cui ha eretto la propria sede legale, a tal

fine farà fede l'attestazione riportata nel certificato di attribuzione del Codice Fiscale

dell'Associazione.

D) Nell'interesse associativo il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e/o operative

TITOLO 2 : I SOCI

Art. 06) - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE E QUOTE SOCIALI

A) Il numero di soci è illimitato.

B) All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche. E' esclusa la partecipazione

temporanea all'associazione.

C) I soci si distinguono nelle seguenti categorie: ORDINARI - ONORARI;

D) Tutti i soci sono titolari di diritti e doveri, compreso l'elettorato attivo e passivo, con la sola

esclusione dei soci minorenni a norma di Legge.

E) I Soci Ordinari sono coloro che desiderano aderire all'Associazione per sostenerla e

condividerne gli scopi e le finalità;

F) I Soci Onorari sono coloro che per lungo servizio, particolari meriti o motivazioni, ottengono

tale riconoscimento con apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. Tali soci vengono

iscritti esclusivamente in un apposito registro tenuto dalla L.I.D.A. Nazionale e non sono tenuti

al pagamento della quota associativa; Possono partecipare a tutte le iniziative sia a carattere

nazionale che periferico, anche accompagnati dai propri familiari; I soci Onorari partecipano

alle Assemblee Nazionali ed esercitano il diritto di voto attraverso il loro Rappresentante. I

soci onorari possono essere radiati, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale e previo

contraddittorio tra le parti, con delibera motivata dell'Assemblea Nazionale. Contro tale

provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Collegio dei Probiviri Nazionale

entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

G) Tutti i Soci, possono rendersi disponibili nei limiti delle proprie attitudini e possibilità a

svolgere attività di volontariato secondo quanto previsto all'art. 11 del presente Statuto. Ogni

anno l'Assemblea ordinaria di ogni sezione periferica stabilisce l'importo della quota di servizio

per l'anno successivo che deve comprendere l'assicurazione obbligatoria.

H) La quota sociale nazionale per l'anno successivo è deliberata, su proposta del Consiglio

Direttivo Nazionale, dall'Assemblea Ordinaria Nazionale convocata per l'approvazione del

bilancio. L'Assemblea Sezionale dei soci delibera la propria quota sociale, che non potrà

essere inferiore alla quota sociale nazionale. La quota sociale deve essere corrisposta dai

Soci alla sezione periferica di appartenenza, all'atto dell'iscrizione ovvero, in caso di rinnovo

entro il 30 aprile di ogni anno.

I) Le sezioni periferiche provvederanno ad versare l'importo relativo alle quote sociali nazionali

introitate alla Struttura Nazionale entro il 30 settembre di ogni anno e secondo le modalità

definite nell'apposito regolamento.

L) Le quote sociali, associative, od altre istituite statutariamente o dal Consiglio Direttivo, già

versate, non possono essere più restituite.

Art.07) - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

A) La procedura di ammissione e di esclusione dei soci è anche disciplinata da un apposito regolamento.

B) Per essere ammessi tra i Soci dell'Associazione, è necessario compilare il modulo di adesione e presentarlo al Consiglio Direttivo della sezione di appartenenza che, nei modi e nei limiti previsti dal Regolamento di cui alla lettera precedente ne delibera l'ammissione.

C) Possono non essere ammessi tra i soci coloro che volgono attività lavorative, sportive, ricreative che, seppur lecite, presuppongano lo sfruttamento diretto o indiretto degli animali.

D) Non possono essere ammessi tra i soci coloro che pur svolgendo attività consentite dalla Legge uccidono o maltrattano animali. A prescindere dall'attività svolta non possono essere ammessi tra i soci coloro che esercitano la caccia, la pesca, l'allevamento di animali destinati alla macellazione, alla sperimentazione, all'industria delle pellicce.

E) I Soci morosi della quota sociale possono essere esclusi secondo le modalità previste nel regolamento di cui alla precedente lettera A.

F) Non possono inoltre essere ammessi tra i soci coloro che :

1. Abbiano riportato condanne penali o abbiano in corso carichi pendenti penali per delitti contro il sentimento per gli animali e per delitti o contravvenzioni previste da Leggi speciali in materia di protezione degli animali o dell'ambiente.

2. Abbiano commesso violazioni amministrative accertate con provvedimento ingiuntivo in materia di tutela, protezione, benessere e identificazione degli animali di qualsiasi genere.

3. Ricoprono cariche direttive di qualsiasi genere in associazioni a livello nazionale avente oggetto simile, anche solo in parte, a quello della L.I.D.A., salvo che, ottengano nulla osta per iscritto dal Consiglio Direttivo Sezionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 08) - DIRITTI DEI SOCI

A) Tutti i Soci possono aderire e partecipare alle manifestazioni sociali ed alle Assemblee, nel rispetto e nei limiti delle leggi vigenti, del presente Statuto, dei regolamenti e delibere degli Organi Direttivi dell'Associazione.

B) Tutti i soci hanno diritto al voto. Tutti i soci possono essere eletti nelle cariche sociali a condizione che la loro anzianità di iscrizione nel libro soci non sia inferiore a sei mesi e che non siano nella situazione prevista all'art. 7 comma F) del presente statuto.

C) Per le cariche sociali a livello Nazionale si richiede un'anzianità di iscrizione non inferiore a due anni.

D) Tutti i soci hanno diritto di essere assicurati nell'espletamento delle attività di volontariato.

Art. 09) - OBBLIGHI DEI SOCI

Gli obblighi dei soci sono previsti anche un da apposito regolamento, e comunque i soci sono obbligati :

A) Al pagamento delle quote sociali con la sola eccezione dei soci onorari;

B) All'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;

C) All'osservanza della scala gerarchica associativa prevista dal presente statuto e dai regolamenti;

Art. 10) - SOSPENSIONE, ESPULSIONE E RADIAZIONE SOCI

A) La sospensione, espulsione e radiazione dei Soci sono disciplinate anche da un apposito regolamento. La sospensione, per una durata non superiore a 12 mesi è deliberata dal Consiglio Direttivo Sezionale previo contraddittorio. L'espulsione o la radiazione è disposta con delibera motivata dell'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo previa garanzia di contraddittorio tra le parti.

Contro il provvedimento i soci sospesi, espulsi o radiati possono ricorrere al Collegio dei

Probiviri Nazionali entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.

B) I Soci espulsi o radiati in via definitiva dall'Associazione non possono essere più riammessi

salvo possano provare che il provvedimento di espulsione o radiazione sia stato gravemente

viziato nella sostanza.

Art. 11) – ATTIVITA' E SERVIZI DI VOLONTARIATO DELLA L.I.D.A.

A) Tutti i Soci dell'Associazione, possono svolgere attività e servizi di volontariato finalizzati

alla realizzazione dello scopo e finalità sociali. I soci che intendono svolgere volontariato nei

servizi specializzati di cui alla lettera B) devono presentare domanda scritta al consiglio

direttivo della struttura a cui appartengo, ad eccezione delle attività di vigilanza le cui domande

dovranno essere presentate alla struttura individuata nell'apposito regolamento.

B) I soci in nome della L.I.D.A., potranno svolgere, oltre le normali attività di volontariato

necessarie al conseguimento del fine associativo, i seguenti servizi specializzati nei limiti

stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni:

1. Guardia Zoofila volontaria – Guardia Ittica venatoria ambientale - Guardia Ecologica -

Operatore della Vigilanza e Operatore Zoofilo

di Operatore zoofilo.

2. Soccorritore zoofilo nei limiti stabiliti dalla Legge e se in possesso di adeguata e

documentata formazione

3. Operatore per la tutela ambientale

4. Operatore di Protezione Civile

5. Docente, Istruttore, Monitore

6. Gestore delle strutture di ricovero per animali.

C) Le attività di Operatore della Vigilanza - Guardia Zoofila volontaria – Guardia Ittica

venatoria

ambientale - Guardia Ecologica e Operatore zoofilo sono disciplinate dal Regolamento

Nazionale della Vigilanza, i soci che svolgono volontariato nelle predette attività,

indipendentemente dalle cariche ricoperte all'interno dell'associazione, dipendono

nell'esercizio delle proprie funzioni, dalla struttura nazionale di cui all'art. 4 del presente

Statuto.

D) L'attività di Protezione Civile è disciplinata dalle norme nazionali e locali. Le Sezioni

periferiche che svolgono attività di Protezione Civile possono dotarsi di un proprio regolamento

conforme alla legislazione locale.

E) Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora lo ritenga necessario, può in qualunque momento,

istituire appositi Regolamenti Nazionali per disciplinare le restanti attività di volontariato.

F) I soci che svolgono attività di volontariato vengono obbligatoriamente assicurati ai sensi

delle vigenti leggi che disciplinano le organizzazioni di volontariato.

G) L'attività generica e i servizi specializzati sono prestati dai volontari in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di

solidarietà. L'attività di volontariato in ogni sua forma non può essere retribuita in alcun modo

neppure da soggetti terzi all'associazione. Ai volontari possono essere soltanto rimborsate

le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti

dall'Organo Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con

l'associazione.

TITOLO 3 : STRUTTURA NAZIONALE DELLA L.I.D.A.

Art. 12) - ORGANI DIRETTIVI DELLA STUTTURA NAZIONALE

Sono Organi Direttivi e deliberanti della struttura nazionale.

1) l'Assemblea Nazionale dei soci, costituita nella forma prevista dal presente statuto.

2) il Consiglio Direttivo Nazionale

3) il Presidente Nazionale

4) il Commissario Nazionale;

5) il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale

6) il Collegio dei Probiviri Nazionale

Art. 13) – COMPONENTI DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI DEI SOCI DELLA L.I.D.A.

L'Associazione, al fine di garantire la più ampia partecipazione democratica e geografica dei

propri soci, stabilisce statutariamente che i membri delegati a partecipare alle Assemblee

Ordinarie e Straordinarie Nazionali della L.I.D.A., in rappresentanza di tutti i soci, con diritto di

voto siano:

1. i Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale in carica;

2. i Coordinatori Regionali regolarmente nominati, in rappresentanza della Regione di

appartenenza;

3. il Presidente di sezione, se nella regione di appartenenza è presente solo una sezione;

4. i Delegati Regionali, nominati dai Presidenti di Sezione in ragione di uno ogni 100 soci

presenti e in regola con il tesseramento sul territorio regionale. Ogni regione

indipendentemente dal numero di soci presenti non può essere rappresentata da più di tre

Delegati.

5. Il Rappresentante dei soci onorari.

Art. 14) II CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

A) Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un minimo di cinque ad un massimo di

nove Consiglieri sempre in numero dispari: il Presidente Nazionale, il Vice Presidente

Nazionale, il Tesoriere, il Segretario e i Consiglieri Nazionali. Il Presidente Nazionale viene

eletto in modo distinto dall'Assemblea Nazionale. E' riservata ai componenti di sesso

femminile una quota non inferiore a due unità. Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica

quattro anni. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere revocati per giusta causa con delibera dell'Assemblea Straordinaria; la delibera di revoca è inappellabile.

B) Il Consiglio Direttivo Nazionale esercita tutte le funzioni direttive a livello nazionale, Il Consiglio Direttivo Nazionale vigila sulla corretta applicazione del presente statuto e dei suoi regolamenti da parte delle sezioni periferiche ed esercita il potere sostitutivo nei confronti dei consigli Direttivi Sezionali che per colpa o dolo non esercitano correttamente le loro funzioni. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha diritto ad acquisire, con richiesta formulata per iscritto e per le finalità precedentemente esposte, qualsiasi tipo di atto o documentazione riguardante le sezioni periferiche.

C) Al Consiglio Direttivo Nazionale è affidata l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dell'Associazione e agisce con i più ampi poteri; Il Consiglio può delegare per iscritto parte delle proprie funzioni ai consiglieri.

D) Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno bimestralmente.

E) Le attività proprie del Consiglio Direttivo Nazionale sono disciplinate dal un apposito regolamento.

F) Il Consiglio Direttivo Nazionale per l'assolvimento dei propri doveri può nominare consulenti tecnici soci e non soci anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni; i consulenti prestano la loro opera in forma gratuita salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute.

G) Il Consiglio Direttivo Nazionale decade con le dimissioni o la revoca della maggioranza dei suoi componenti ovvero del Presidente Nazionale.

Art. 15) - IL PRESIDENTE NAZIONALE

A) Il Presidente è eletto dall'assemblea Nazionale, ha la Rappresentanza e la firma legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, presiede le riunioni ed esegue le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale.

B) Nessun atto o documento ha valore legale e sociale se privo di firma del Presidente o del Consigliere eventualmente delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

C) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente le funzioni di rappresentanza possono essere delegate ad un Consigliere.

Il Consigliere delegato alla firma in sostituzione del Presidente è responsabile in solido degli atti o documenti sottoscritti.

Ai fini del presente statuto si intende assente o impedito quando il Presidente abbia chiesto apposita sospensione, ovvero quando risulta assente dall'Associazione per un periodo superiore a 30 giorni, ovvero quando infermo temporaneo o inabile.

D) Il Presidente, o chi per esso, in caso di vacanze degli incarichi sociali, potrà assumere ad interim ogni incarico associativo, in attesa che il Consiglio Direttivo o l'Assemblea assegni la nuova nomina.

A) Il Presidente Nazionale **dura in carica quattro anni, è rieleggibile e** decade qualora decada il Consiglio Direttivo Nazionale.

B) F) Il Presidente Nazionale :

1) 1. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze,

2) 2. ha la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

3) 3. può conferire e revocare ai soci procura speciale per la gestione di specifiche attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo;

4) 4. convoca le riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo ;

5) 5. può affidare e revocare incarichi, nominare e revocare consulenti, attribuire

e revocare cariche operative non in contrasto con quelle previste dallo Statuto

e conferire riconoscimenti di merito e di servizio;

6) 6. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del

Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 16) - IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

A) Il Vice Presidente Nazionale coadiuva il Presidente Nazionale nell'esercizio del proprio

Ufficio esercitandone le funzioni in caso di temporanea assenza senza alcuna ulteriore

formalità (procura, delega ecc.)

Art. 17) - II COMMISSARIO NAZIONALE

A) L'istituto del Commissariamento Nazionale verrà adottato per la gestione

dell'amministrazione dell'Associazione in caso di palese e grave criticità o in situazioni

d'urgenza, valutata dall'assemblea straordinaria.

B) L'istituto del Commissariamento Nazionale è disciplinato dal un apposito regolamento.

C) Il Commissario Nazionale è nominato dall'Assemblea Nazionale, resta in carica per un

periodo non superiore a 12 mesi ed esercita i poteri che il presente statuto conferisce al

Consiglio Direttivo Nazionale e al Presidente Nazionale. L'assemblea all'atto della nomina può

conferire al Commissario Nazionale uno specifico mandato assegnandone compiti e funzioni e

limitandone i poteri.

Art. 18) – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NAZIONALE

A) Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto o nominato dall'Assemblea Nazionale dei Soci, si

compone di un minimo di tre membri effettivi e due supplenti. Dura in carica quattro anni.

B) I Revisori dei Conti Nazionali non possono essere parenti, affini o comunque conviventi dei

membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

C) L'attività del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale è disciplinata dal un apposito regolamento

Art. 19) – COLLEGIO DEI PROBIVIRI NAZIONALE

A) Il Collegio dei Probiviri Nazionale eletto o nominato dall'Assemblea dei Soci e si compone di un minimo di tre membri effettivi e due supplenti. Dura in carica quattro anni.

B) Il giudizio del Collegio è inappellabile.

C) L'attività del Collegio dei Probiviri Nazionale è disciplinata dal un apposito regolamento

Art. 20) – UFFICIO LEGALE NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora vi sia la disponibilità di almeno due Avvocati, nonché di soci con adeguata formazione ed esperienza, può costituire l'Ufficio Legale Nazionale che si occupa di prestare assistenza e consulenza legale all'intera struttura dell'Associazione. La direzione e la responsabilità dell'Ufficio sarà affidata ad avvocati regolarmente iscritti nel relativo albo professionale, che per garantire il buon funzionamento dell'Ufficio potranno farsi coadiuvare, per le attività di segreteria e amministrative da soci con adeguata formazione ed esperienza nel settore, nei limiti stabiliti dalla Legge.

Il Regolamento di Gestione dell'Ufficio Legale Nazionale disciplina la costituzione e la gestione dell'Ufficio e le modalità di accesso ai servizi da parte delle strutture periferiche.

Agli Avvocati dell'Ufficio Legale Nazionale viene conferita, disgiuntamente, la rappresentanza dell'Associazione, per l'esercizio dell'attività di propria competenza.

TITOLO 4 : STRUTTURA PERIFERICA DELLA L.I.D.A.

Art. 21) – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DELLA L.I.D.A.

L'Associazione per la realizzazione degli scopi e finalità sociali, si avvale dei propri soci volontari organizzati nelle seguenti strutture periferiche:

A) Coordinamenti regionali (uno per ogni regione italiana);

B) Sezioni locali

La costituzione delle strutture periferiche è disciplinata dal un apposito regolamento, che ne regola l'attività, le funzioni e i poteri.

Art. 22) – COORDINAMENTI REGIONALI

I Coordinamenti Regionali della L.I.D.A. sono istituiti in ogni regione italiana ove siano presenti almeno due sezioni della L.I.D.A. all'interno della stessa regione.

Il Coordinamento Regionale è composto dai Presidenti delle sezioni locali presenti nella regione o da loro delegati.

I Coordinamenti Regionali eleggono al proprio interno un presidente che assume la qualifica di Coordinatore Regionale.

I Coordinamenti Regionali durano in carica tre anni.

ART. 23) – SEZIONI LOCALI

A) Le Sezioni della L.I.D.A. possono essere costituite a condizione che vi sia un minimo di 10 soci.

B) Le Sezioni possono essere costituite nelle forme previste dalla vigente normativa a livello nazionale e regionale, sono dotate del presente statuto; qualora in applicazione alla normativa regionale si dovesse rendere necessario apportare modiche statutarie, le sezioni locali interessate potranno dotarsi di proprio statuto approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con apposita delibera.

C) Le Sezioni sono amministrare da un Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni.

D) L'Assemblea dei soci individua tra i componenti del direttivo eletto il proprio rappresentante legale che assume la denominazione di Presidente sezionale L.I.D.A.

E) Le Sezioni per il funzionamento devono dotarsi di codice fiscale e provvedere ad iscriversi negli albi delle organizzazioni di volontariato. Le Sezioni potranno, inoltre, dotarsi di appositi regolamenti sezionali approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

F) Le Sezioni costituiscono l'unità più capillare dell'articolazione periferica della L.I.D.A.

agiscono con completa autonomia progettuale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale e fiscale entro i limiti del proprio bilancio e sono prive di personalità giuridica, salvo averla conseguita autonomamente.

G) Le Sezioni della L.I.D.A. possono definirsi tali e godere dei riconoscimenti nazionali, regionali e provinciali ottenuti in capo alla Lega Italiana dei Diritti dell'Animale solo se ottengono preventivo riconoscimento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, con specifico provvedimento di riconoscimento scritto, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.

Il consiglio direttivo nazionale può deliberare, previo contraddittorio, provvedimento di revoca del riconoscimento di una sezione, con le modalità stabilite del regolamento che non potrà più godere dei riconoscimenti in capo alla L.I.D.A. e dovrà cambiare denominazione entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento definitivo di revoca. Contro il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Consiglio dei Probiviri Nazionale entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.

Art. 24) - ORGANI DIRETTIVI E DI COORDINAMENTO DELLA STUTTURA PERIFERICA

A) Sono Organi Direttivi e deliberanti delle Sezioni

1) l'Assemblea Sezionale dei soci, costituita da tutti i soci iscritti nel libro soci, e regolamentata dagli artt. 36, 37, 38 e 39 del presente Statuto.

2) il Consiglio direttivo Sezionale

3) il Presidente Sezionale

4) il Commissario sezionale;

5) il Collegio dei Revisori dei Conti sezionale

6) il Collegio dei Probiviri sezionale

B) Sono organi di coordinamento dell'Associazione

1) i Coordinamenti Regionali

2) il Coordinatore Regionale

Art. 25) – IL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

A) Il Consiglio Direttivo Sezionale è eletto dall'Assemblea dei Soci è composto da un minimo di cinque Consiglieri sempre in numero dispari.

B) Il Consiglio Direttivo Sezionale dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.

C) Il Consiglio Direttivo Sezionale, una volta regolarmente costituito, elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;

D) Al Consiglio Direttivo Sezionale è affidata la direzione, la gestione e l'amministrazione della sezione, e deve:

1. Coordinare, espletare e vigilare sull'applicazione dei programmi delle attività sociali previsti dal presente statuto sulla base delle linee programmate ed approvate dall'Assemblea dei Soci;

2. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

3. Predisporre i bilanci ed inventari, la compravendita e permuta dei beni mobili e la costituzione dei diritti reali, il consenso all'iscrizione di ipoteche su immobili, la costituzione di mutui, l'assunzione di obbligazioni bancarie, il conferimento di procure;

4. Stipulare convenzioni, contratti ed atti di ogni genere utili ed inerenti alle attività istituzionali;

5. Predisporre, applicare e fare applicare i regolamenti interni utili a disciplinare ed espletare le attività sociali;

6. Deliberare sull'ammissione ed esclusione a Socio e sulle sospensioni. Deliberare inoltre le proposte motivate di radiazione ed espulsione dei soci da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea ordinaria, previa garanzia del contraddittorio tra le parti e fatta salva la possibilità da parte degli interessati di ricorrere al Collegio dei Probiviri Nazionali entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

7. Svolgere in genere ogni attività o funzione utile all'attuazione degli scopi sociali e finalità

dell'Associazione purché non in contrasto con il presente statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le leggi vigenti;

8. Nominare i rappresentanti dell'Associazione in seno a Organismi pubblici locali di

partecipazione, privati, Associazioni o Commissioni in genere, in cui l'Associazione stessa abbia obbligo o interesse a partecipare o a essere presente, scegliendoli tra i soci;

E) Il Presidente Sezionale :

1) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

2) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

3) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

4) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

5) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

6) convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

7) conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;

8) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

F) Ogni incarico sociale è volontario e completamente gratuito. I componenti di ogni Organo Direttivo Sezionale, in conformità alle leggi vigenti, sono responsabili in solido del proprio operato e degli atti da loro sottoscritti, secondo le norme del mandato.

G) Sono incompatibili tra loro le cariche di Consigliere del Consiglio Direttivo Sezionale,

Membro del Collegio dei Revisori dei Conti Sezionale, Membro del Collegio dei Probiviri

Sezionale,

H) La gestione delle attività del Consiglio Direttivo Sezionale è disciplinata dal un apposito

regolamento

I) I membri del Consiglio Direttivo Sezionale possono essere revocati per giusta causa con

delibera dell'Assemblea Straordinaria; la delibera di revoca è inappellabile.

Art. 26) - II COMMISSARIO SEZIONALE

A) L'istituto del Commissariamento verrà adottato nell'ambito delle sezioni locali, per la gestione dell'amministrazione dell'Associazione in caso di palese e grave criticità o in situazioni d'urgenza, valutata dall'assemblea ordinaria.

B) L'istituto del Commissariamento Sezionale è disciplinato dal un apposito regolamento.

Art. 27) - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SEZIONALE

A) Il Collegio dei Revisori dei Conti Sezionale è eletto o nominato dall'Assemblea dei Soci se lo ritiene necessario. Dura in carica tre anni.

B) I Revisori dei Conti non possono essere parenti, affini o comunque conviventi dei membri del Consiglio Direttivo.

C) L'attività del Collegio dei Revisori dei Conti Sezionale è disciplinata dal un apposito regolamento.

Art. 28) - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI SEZIONALE

A) Il Collegio dei Probiviri Sezionale è eletto o nominato dall'Assemblea dei Soci se lo ritiene necessario. Dura in carica tre anni.

B) Il Collegio dei Probiviri Sezionale esercita le funzioni nell'ambito della propria Sezione eccetto i casi in cui lo Statuto e o i Regolamenti abbiano attribuito tale specifica competenza ai

Collegio dei Probiviri Nazionale. L'attività e i poteri del sono disciplinati da un apposito regolamento.

C) Il giudizio è appellabile dalle parti al Collegio dei Probiviri Nazionale

TITOLO 5 : PATRIMONIO SOCIALE

Art. 29) - DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE NAZIONALE DELLA L.I.D.A.

Il patrimonio sociale Nazionale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

A) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare a seguito di acquisto, lascito, donazione, eredità, comodato o locazione risultante nel registro degli inventari;

B) dall'insieme delle risorse economiche dell'associazione di cui all'art. 32 del presente Statuto;

C) da eventuale fondo di riserva;

D) da eventuali fondi istituiti dallo Statuto, dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo in carica;

E) da equipaggiamenti, attrezzature, veicoli, e qualunque altro oggetto in uso, comodato, locazione o affidamento all'Associazione (patrimonio indisponibile);

F) tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare sociale deve essere inventariato e registrato nel libro degli inventari.

Art. 30) - PATRIMONIO VEICOLARE DELL'ASSOCIAZIONE

A) Il patrimonio veicolare dell'Associazione, è formato da ogni categoria di veicoli prevista dal vigente Codice della Strada, natanti o velivoli che potranno essere necessari ed utili per svolgere le attività istituzionali.

Il patrimonio veicolare, i natanti ed i velivoli possono essere di proprietà, in uso, in comodato in locazione o affidamento o altre modalità previste dalle leggi vigenti.

B) I Soci Volontari addetti ai servizi operativi, possono utilizzare i propri veicoli, in tal caso, può essere previsto un rimborso spese, previa disponibilità di bilancio.

C) I veicoli intestati all'Associazione possono essere acquistati, accettati, o ceduti dietro

semplice delibera del Consiglio Direttivo. Al Presidente è demandata l'esecuzione della

delibera.

D) I conducenti dei veicoli intestati, in uso, in comodato, in locazione o affidamento

all'Associazione, sono responsabili, penalmente, e civilmente di ogni danno, violazione od

abuso eventualmente commesso con dolo, negligenza o inosservanza delle normative vigenti,

sollevando l'Associazione e i suoi Organi Direttivi, da ogni responsabilità. Tale responsabilità

si estende alle norme del Codice della Strada vigente, con particolare riguardo alla patente a

punti.

E) La guida dei veicoli è condizionata ad autorizzazione rilasciata dal Consiglio Direttivo.

F) Chiunque conduce un veicolo di proprietà, in uso, in comodato, in locazione o affidamento

all'Associazione senza essere stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo

commetterà violazione al presente statuto e sarà responsabile penalmente e civilmente del

suo comportamento.

G) Qualora l'Associazione per l'espletamento delle proprie attività istituzionali utilizzi in

comodato veicoli di soci, Enti Pubblici o Associazioni, previo apposito protocollo d'intesa, su

tali veicoli dovranno essere applicati l'emblema della L.I.D.A., salvo si tratti di attività riservata

TITOLO 6 : BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 31) - BILANCIO

A) Il bilancio comprende l'esercizio finanziario dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni

anno, e deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il trenta aprile dell'anno

successivo per l'approvazione. La mancata approvazione del bilancio comporta la decadenza

per inefficienza dell'intero consiglio direttivo che dovrà essere sostituito entro 3 mesi.

B) Il primo anno di costituzione dell'Associazione o di variazione statutaria l'esercizio

finanziario inizia dal giorno in cui la stessa è stata registrata.

Art. 32) - RISORSE ECONOMICHE DELL'ASSOCIAZIONE

L' Associazione, ad ogni livello, per il buon funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di volontariato per fini di solidarietà, trae le proprie risorse economiche da:

A) Quote sociali;

B) Contributi di Soci ed Associati;

C) Contributi di privati;

D) Contributi dello Stato, della Regione, di Enti Locali ed Enti Pubblici, finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti -;

E) Contributi di Organismi internazionali;

F) Donazioni e/o lasciti testamentari;

G) Rimborsi derivanti da accordi, convenzioni e progetti;

H) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 33) – DESTINAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DELLA L.I.D.A. NAZIONALE

La L.I.D.A. Nazionale destina nei limiti nel proprio bilancio, parte delle proprie risorse economiche e patrimoniali per garantire il buon funzionamento e l'esercizio delle attività in capo al Consiglio Direttivo Nazionale, e parte delle risorse economiche per il coordinamento, la gestione, l'assistenza legale amministrativa e tecnica degli organismi periferici nonché per la promozione dell'associazione a livello nazionale.

Art. 34) - NORME AMMINISTRATIVE FINANZIARIE

A) La gestione amministrativa e finanziaria della struttura Nazionale e di quelle periferiche è disciplinata da un apposito regolamento.

B) Le Strutture dell'Associazione ad ogni livello sono tenute ad adempiere alle disposizioni di carattere amministrativo, civile e fiscale stabilite dalla vigente normativa nazionale e locale, generale e speciale..

Art. 35) - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Per il corretto funzionamento dell'Associazione verranno istituiti almeno i seguenti libri sociali:

A) Libro dei verbali delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie

B) Libro dei verbali del Consiglio Direttivo

C) Libro dei Volontari

D) Libro dei Soci

E) Libro Inventari

F) Libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti

G) Libro dei verbali del Collegio dei Probiviri

TITOLO 7 : ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 36) - DISPOSIZIONI GENERALI

A) Le Assemblee possono essere Ordinarie e Straordinarie.

B) La convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci deve essere comunicata almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve avvenire almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione.

La convocazione delle Assemblee Ordinarie o Straordinarie avviene con almeno una delle seguenti modalità.

1. con comunicazione scritta ad ogni singolo socio avente diritto ad intervenire ed inviata con mezzi che comprovino l'avvenuto ricevimento;

2. con comunicazione via e. mail certificata

3. con comunicazione via fax

4. con pubblicazione sul sito internet della Lida Nazionale, e locale se istituito, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione.

C) Ogni qualvolta che viene convocata l'Assemblea dei soci, dovrà essere eletto dalla stessa un Presidente, e un Segretario d'Assemblea, tale incarico sarebbe opportuno non fosse affidato ai componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri in carica.

D) Nell'Ordine del Giorno delle convocazioni deve essere obbligatoriamente indicato:

1. il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea;
2. gli argomenti da discutere
3. l'indicazione della 1^ e 2^ convocazione che non può essere nella stessa giornata
4. le indicazioni sulle eventuali deleghe, comunque non superiori a tre.
5. le eventuali cause di esclusione dall'Assemblea e dalle votazioni sociali

Art. 37) - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dei soci è l'Organo sovrano e viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ogni anno.

L'Assemblea approva, delibera e dispone:

- A) le linee del programma, delle attività, l'indirizzo di politica associativa per la gestione dell'Associazione dell'anno successivo;
- B) alla scadenza, e/o in caso di necessità, elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri o le eventuali sostituzioni degli stessi;
- C) il bilancio consuntivo e preventivo;
- D) particolari impegni di spesa a carattere straordinario;
- E) su ogni eventuale questione sottoposta all'Assemblea stessa, prevista dall'Ordine del Giorno;
- F) Delibera sull'esclusione dei soci proposte dal Consiglio direttivo.
- G) Ogni eventuale quesito di competenza dell'Assemblea ordinaria.

H) Delibera l'ammontare delle quote associative, l'ammontare massimo dei rimborsi ai soci delle spese effettivamente sostenute per l'attività di volontariato prestata, la necessità di ricorrere all'assunzione di lavoratori dipendenti nei limiti della vigente normativa, l'importo dei contributi straordinari da parte dei soci qualora si rendano necessari.

Art. 38) - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata:

A) Tutte le volte che almeno due terzi del Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

B) Ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti o dei Provisori;

C) Ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente;

D) Ogni qualvolta ne faccia richiesta, scritta e motivata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o mail certificata al Consiglio Direttivo almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Il decimo dei soci è desunto dal numero degli iscritti aventi diritto al voto, registrati nel libro soci, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

E) Le convocazioni ai soci per la partecipazione all'Assemblea straordinaria deve avvenire almeno trenta giorni prima, tramite comunicazione scritta con le modalità previste dal presente statuto, l'organizzazione dell'Assemblea compete ai soci richiedenti, con la collaborazione del Consiglio Direttivo.

F) L'Assemblea Straordinaria, dovrà avere luogo al più presto possibile e nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dal presente statuto.

Nella convocazione dovrà essere specificato l'ordine del giorno, che non potrà essere variato, salvo diversa approvazione dell'Assemblea stessa.

G) Le Assemblee Straordinarie non potranno essere effettuate nei mesi di agosto e dicembre.

H) L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sulla proposta di scioglimento dell'associazione.

I) L'Assemblea Straordinaria Nazionale delibera inoltre la revoca per giusta causa del Presidente Nazionale e dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, l'approvazione e la nomina del Commissario Nazionale

Art. 39) - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

A) In prima convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

B) In seconda convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.

C) L'Assemblea regolarmente costituita, può validamente deliberare, a maggioranza assoluta (metà più uno), con i voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

D) La seconda convocazione non potrà avere luogo prima di 24 ore dalla data fissata per la prima convocazione.

E) Le delibere sono immediatamente operative, salvo diversa disposizione dell'Assemblea stessa.

F) Per le richieste e le votazioni previste dal presente statuto, che prendono in considerazione la consistenza numerica degli associati, tale numero dei Soci viene desunto da quelli regolarmente iscritti nel libro soci alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

G) Alle assemblee si può partecipare anche in collegamento telematico, in remoto cioè a distanza, secondo le indicazioni previste dall'apposito regolamento.

Art. 40) – ASSEMBLE NAZIONALI

Le assemblee nazionali di norma vengono convocate nel comune dove è sita la sede legale nazionale, qualora vi sia la necessità di agevolare la presenza di tutti gli aventi diritto a partecipare potrà essere convocata in un qualsiasi comune d'Italia che risulti effettivamente più accessibile alla maggioranza dei potenziali partecipanti.

La convocazione avviene da parte del Presidente come stabilito nel presente statuto e nei regolamenti interni.

Qualora il Presidente indugi nel convocare le assemblee obbligatorie o su richiesta, vi provvederà il Vice Presidente o in difetto il Presidente del Collegio dei Revisori.

Art. 41) - MODIFICHE DI STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per validamente deliberare sulle modifiche di statuto dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 42) – VALIDITA' DELLA DELIBERA DI SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per validamente deliberare lo scioglimento dell'Associazione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

All'Assemblea Straordinaria Nazionale al cui ordine del giorno è posto lo scioglimento dell'Associazione possono partecipare con facoltà di voto tutti gli associati.

Art. 43) – DISCIPLINA DELLE VOTAZIONI E DEI RICORSI

Un Regolamento potrà disciplinare tale attività in ogni sua forma vincolante per tutti gli organi appartenenti ad ogni struttura dell'Associazione ad ogni livello.

TITOLO 8: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44) - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione Nazionale, il patrimonio residuo, dopo la regolarizzazione contabile, sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore identificate dai liquidatori, in conformità alle Leggi Statali e Regionali vigenti in materia.

L'Assemblea dei Soci nomina tre liquidatori con pieni poteri e responsabilità in solido del loro operato.

Analoga procedura dovrà essere adottata da ogni struttura periferica.

Art. 45) - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, o nei regolamenti associativi, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme generali e locali in materia di volontariato e associazionismo.

Art. 46) – DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA NAZIONALE

L'Assemblea straordinaria che si riunisce per l'approvazione del presente statuto riconosce quale struttura nazionale denominata Lega Italiana dei Diritti dell'Animale – Nazionale con sede in Via dell'Ontano n. 3/56 – 20090 Rodano (MI) avente codice fiscale 96112590581.

Tale soggetto giuridico identifica la struttura nazionale.

Art. 47) - REGOLAMENTI DELL'ASSOCIAZIONE

A) Il **Associazione** potrà dotarsi di appositi regolamenti per l'attuazione del presente statuto, disciplinare le proprie attività, i servizi ed i progetti.

B) I Regolamenti dovranno essere registrati nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti, ovvero, soggetti ad autorizzazione od approvazione da parte degli Organi Pubblici competenti in materia, se previsto.

C) I Regolamenti, sono predisposti dai Consigli Direttivi di ogni struttura sentito il parere del Consiglio Direttivo Nazionale, e saranno deliberati dalla prima Assemblea dei soci, I Regolamenti predisposti e promulgati dal Consiglio Direttivo sono immediatamente operativi dopo 30 (trenta) giorni dalla delibera.

D) I Regolamenti Nazionali sono proposti dal Direttivo Nazionale ed approvati dall'Assemblea Nazionale.

Art. 48) – NORME TRANSITORIE E DEROGHE

A) Le sezioni esistenti alla data del 12 marzo 2011 che non si sono adeguate al presente Statuto, ai regolamenti e alle direttive nazionali, sono disconosciute anche se continuano ad utilizzare il logo e la denominazione dell'Associazione. Tali sezioni si intendono comunque

riconosciute solo se ottengono provvedimento scritto di riconoscimento da parte del Consiglio

Direttivo Nazionale in data successiva al 31 gennaio 2012.

B) Le sezioni locali che nel recepire il presente statuto, ravvisano la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni per adeguare lo stesso statuto alle disposizioni di legge e ai regolamenti locali in materia di associazionismo e volontariato, possono richiedere autorizzazione al Consiglio Direttivo Nazionale.

C) Il regolamento della vigilanza attualmente depositato e approvato dalle competenti

Autorità di Pubblica Sicurezza resta in vigore fino all'approvazione da parte delle suddette Autorità del nuovo regolamento.